

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE

n. 1913

del 29-10-2021

O G G E T T O

Definizione transattiva della causa civile pendente avanti al Tribunale di Vicenza (R.G. n. 1401/2021) tra l'Azienda ULSS n. 8 Berica e la sig.ra M.T. in tema di responsabilità professionale sanitaria.

Proponente: UOC Affari Generali
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 2129

Il Dirigente proponente, Direttore dell'U.O.C. Affari Generali e responsabile del procedimento, riferisce:

“In data 10.03.2020 veniva acquisita al prot. n. 26191 dell'ULSS 8 “Berica” la richiesta (non quantificata) della sig.ra M.T., volta ad ottenere il risarcimento dei danni asseritamente patiti in conseguenza di una tardiva diagnosi e di un non corretto trattamento di una lesione dell'uretere destro, subita in occasione di un intervento chirurgico di isterectomia eseguito presso l'Ospedale di Vicenza in data 26.05.2021.

Nelle more dell'istruttoria del sinistro, in data 16.03.2021 (prot. n. 28588), la sig.ra M.T. notificava all'Azienda il ricorso ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. promosso avanti al Tribunale di Vicenza (R.G. 1401/2021), al fine di ottenere l'accertamento della responsabilità dell'Ente per i danni subiti, come sopra evidenziato; l'Ente, con deliberazione n. 580 del 25.03.2021, autorizzava la costituzione in giudizio e conferiva mandato defensionale all'avv. Giovanni Stefano Messuri.

Le operazioni peritali disposte dal Giudice venivano sospese su richiesta delle parti, al fine di consentire una trattativa stragiudiziale tra le medesime.

In data 05.05.2021, il dott. Vito Cirielli, medico legale aziendale nominato consulente tecnico di parte nella causa di cui sopra, eseguita una prima analisi del caso, coadiuvato da specialista in materia dott. Andrea Stella, comunicava all'Ente che la lesione patita dalla sig.ra M.T. era ascrivibile ad un errore tecnico dei sanitari avvenuto durante l'esecuzione dell'intervento chirurgico e consigliava un approccio conciliativo al fine di abbattere la valutazione del danno; il medesimo professionista, in data 15.09.2021, all'esito della visita medico legale eseguita sulla ricorrente in data 14.07.2021, con comunicazione prot. n. 97737, confermava la sussistenza del nesso causale tra il danno subito e l'operato dei sanitari, evidenziando altresì un ritardo nel trattamento della lesione, e ribadiva la convenienza per l'Ente di addivenire ad un accordo transattivo.

In data 22.09.2021 (prot. n. 96600) l'avv. Messuri, in esito alle trattative intraprese con la controparte, che avanzava inizialmente una richiesta risarcitoria di euro 120.000,00, rappresentava all'Azienda l'opportunità di definire in via transattiva la vertenza con la sig.ra M.T. mediante la corresponsione a quest'ultima della somma onnicomprensiva di euro 90.000,00, sottolineando la convenienza per l'Ente di definire in questi termini la lite, sia in ragione dei profili di responsabilità evidenziati dal medico legale aziendale, sia al fine di evitare le maggiori spese correlate alla prosecuzione del giudizio, nell'ambito del quale potrebbero essere riconosciute ulteriori voci di danno non contemplate nella proposta transattiva; il citato professionista segnalava, infine, che i CC.TT.UU. nominati intendevano chiedere un compenso per le attività peritali iniziate e poi sospese su richiesta delle parti.

Nella seduta del 27.09.2021 il Comitato Aziendale di Valutazione Sinistri (CVS) esaminava ed accoglieva la proposta di definizione del sinistro così come formulata dall'avv. Messuri, e contestualmente individuava nella somma di euro 1.000,00 l'importo massimo onnicomprensivo da riconoscere quale compenso per l'attività svolta e da documentare dai nominati CC.TT.UU.. Con nota ricevuta dal CVS in data 06.10.2021 (prot. n. 101852), la Direzione Aziendale autorizzava la definizione della vertenza nei termini espressi dal medesimo CVS.

In data 14.10.2021 veniva acquisito al prot. n. 105142 l'atto di transazione e accordo sottoscritto in data 12.10.2021 dalla sig.ra M.T. e dall'avv. Giovanni Stefano Messuri in rappresentanza dell'ULSS 8

Berica, avente ad oggetto la composizione della vertenza mediante la corresponsione alla sig.ra M.T. della somma onnicomprensiva di euro 90.000,00 a tacitazione di ogni pretesa, e contenente la rinuncia (con reciproca accettazione) del procedimento R.G. 1401/2021 avanti al Tribunale di Vicenza. L'accordo prevede inoltre che le spese dei CC.TT.UU., quantificate nell'importo onnicomprensivo di euro 500,00 (comunicazione in data 22.09.2021 agli atti) saranno a carico dell'Azienda, mentre rimarrà a carico della ricorrente il compenso del proprio CTP per la partecipazione alla visita medico-legale eseguita in data 14.07.2021 presso gli ambulatori dell'Ospedale di Vicenza in pendenza delle trattative.

Si propone, quindi, al fine di evitare aggravii di spesa, di prendere atto del menzionato atto di transazione sottoscritto tra le parti, agli atti dell'UOC Affari Generali, e di darvi esecuzione nei termini ivi stabiliti.”

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole, per quanto di rispettiva competenza;

Sulla base di quanto sopra,

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di prendere atto dell'atto di transazione e accordo sottoscritto in data 12.10.2021 tra la sig.ra M.T. e l'Azienda ULSS 8 Berica, agli atti dell'UOC Affari Generali, a definizione della vertenza pendente avanti al Tribunale di Vicenza, procedimento R.G. n. 1401/2021;
2. di dare esecuzione all'atto di transazione e accordo di cui al precedente punto, corrispondendo alla sig.ra M.T. la somma onnicomprensiva di euro 90.000,00 secondo le modalità definite nel medesimo atto;
3. di dare esecuzione all'atto di transazione e accordo di cui sopra, corrispondendo ai CC.TT.UU. nominati nell'ambito della procedura di istruzione preventiva (dr.ssa Francesca Vergari e dr. Giorgio Pagni) l'importo totale onnicomprensivo di Euro 500,00 per l'attività svolta nel medesimo procedimento R.G. n. 1401/2021;
4. di dare atto che la spesa che precede trova copertura al conto 1202000025 “Fondo rischi autoassicurazione anno 2021”;
5. di pubblicare il presente provvedimento all'albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(App.to dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 30-10-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 30-10-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI
